

GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

7 OTTOBRE 1967

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

10° ANNO N. 243

SOMMARIO

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONE SCRITTE CON RISPOSTE

<i>N. 105 dell'on. Carboni alla Commissione delle Comunità europee</i> <i>Oggetto: Aiuto comunitario per le esportazioni dei prodotti lattiero-caseari</i>	1
<i>N. 106 dell'on. Westerterp alla Commissione delle Comunità europee</i> <i>Oggetto: Nota sull'industria tessile europea</i>	2
<i>N. 108 dell'on. Seifriz alla Commissione delle Comunità europee</i> <i>Oggetto: Accordo di associazione C.E.E. — Grecia</i>	3
<i>N. 112 dell'on. Lulling alla Commissione delle Comunità europee</i> <i>Oggetto: Progetto di raccomandazione sulla protezione della maternità</i>	4
<i>N. 116 dell'on. Bergmann alla Commissione delle Comunità europee</i> <i>Oggetto: Attuazione della libera circolazione all'interno della Comunità</i>	4
<i>N. 131 dell'on. Burger alla Commissione delle Comunità europee</i> <i>Oggetto: Notizia diffusa dalla stampa spagnola</i>	5

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

<i>Regolamento n. 678/67/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1967, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala</i>	7
<i>Regolamento n. 679/67/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1967, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto</i>	9

(segue)

SOMMARIO (seguito)

<i>Regolamento n. 680/67/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1967, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali</i>	11
<i>Regolamento n. 681/67/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1967, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi</i>	12
<i>Regolamento n. 682/67/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1967, recante modifica al regolamento n. 56/66/CEE per quanto concerne la comunicazione di talune informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri</i>	13

INFORMAZIONI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

FONDO EUROPEO AGRICOLO D'ORIENTAMENTO E DI GARANZIA

67/608/CEE :

<i>Concessione del concorso della sezione Orientamento del F.E.A.O.G. secondo le disposizioni del regolamento n. 206/66/CEE, del 7 dicembre 1966, relativo al contributo del F.E.A.O.G. alla riparazione dei danni causati da catastrofiche inondazioni in alcune regioni d'Italia durante l'autunno 1966</i>	14
---	----

RETTIFICHE

<i>Rettifica al regolamento n. 630/67/CEE della Commissione, del 26 settembre 1967, che determina gli importi degli elementi mobili applicabili durante il quarto trimestre 1967 all'importazione negli Stati membri delle merci alle quali si applica il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio (GU n. 236 del 30.9.1967)</i>	16
---	----

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTE

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 105

dell'on. Carboni

alla Commissione delle Comunità europee

(12 luglio 1967)

Oggetto : Aiuto comunitario per le esportazioni dei prodotti lattiero-caseari

Si chiede alla Commissione delle Comunità europee :

1. Se il latte di pecora e i prodotti lattiero-caseari da esso derivati siano sottoposti a un regolamento comunitario e in caso affermativo si prega indicare quale esso sia.
2. Se per i prodotti lattiero-caseari derivati dal latte di pecora (formaggio, ricotta ecc.) sia possibile ottenere un aiuto comunitario per le esportazioni verso i paesi terzi ; si prega, in caso affermativo, di voler indicare quali sono le condizioni che si debbono soddisfare per ottenere tale aiuto e l'entità dell'aiuto stesso.

Risposta

(26 settembre 1967)

1. Il 1° novembre 1964 è entrato in vigore il regolamento del Consiglio 5 febbraio 1964, n. 13/64/CEE, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾. Tale regolamento si applica al latte di mucca ed al latte di pecora (voce 04.01 della tariffa doganale comune) nonché ai loro derivati (in particolare le voci 04.02, 04.03, 04.04).

2. Per quanto concerne le restituzioni all'esportazione, si applicano ai derivati dal latte di pecora le stesse disposizioni vigenti per i derivati dal latte

di mucca. L'articolo 14, comma 2, del regolamento n. 13/64/CEE prevede che, allo scopo di permettere l'esportazione verso i paesi terzi in base ai corsi praticati nel commercio internazionale, la differenza tra i prezzi dello Stato membro esportatore e questi corsi può essere oggetto di una restituzione. Le condizioni per la concessione di tali restituzioni sono indicate nel regolamento n. 56/66/CEE ⁽²⁾, ultimamente modificato dal regolamento n. 181/67/CEE ⁽³⁾. La competenza a fissare il livello delle restituzioni spetta agli Stati membri, i quali per altro non possono accordare restituzioni superiori ai massimali stabiliti nel regolamento n. 56/66/CEE.

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 92 del 23. 5. 1966, pag. 1422/66.

⁽³⁾ GU n. 131 del 29. 6. 1967, pag. 2628/67.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 106**dell'on. Westerterp****alla Commissione delle Comunità europee***(13 luglio 1967)*

Oggetto : Nota sull'industria tessile europea

1. È la Commissione delle Comunità europee a conoscenza della comunicazione qui di seguito riportata, che il ministro degli affari economici olandese ha fatto il 15 giugno 1967 alla Seconda Camera ? ⁽¹⁾

« Il 9 febbraio 1966 la Commissione ha trasmesso ai governi degli Stati membri una nota sulla situazione ed i problemi dell'industria tessile della Comunità. Durante la riunione del 28 marzo 1966 è emerso che la nota della Commissione richiedeva alcune integrazioni... La Commissione si è dichiarata disposta a rivedere tale nota. La nota riveduta, però, non è stata ancora presentata malgrado ripetute sollecita-

zioni... Da parte olandese è stato espresso il voto che la discussione, che non ha più avuto luogo già da molto tempo, possa essere ripresa tra breve.

2. Può la Commissione rendere noti i motivi per cui si fa tanto attendere una nota riveduta sulla situazione ed i problemi dell'industria tessile comunitaria ?

3. Tenuto conto della grave situazione in cui l'industria tessile versa praticamente in tutti i paesi della C.E.E., vuol impegnarsi la Commissione a presentare tra breve ai governi degli Stati membri ed al Parlamento Europeo una nota riveduta in materia ?

Risposta*(27 settembre 1967)*

1. La Commissione è venuta a conoscenza delle dichiarazioni dell'onorevole parlamentare.

2. Nella riunione organizzata dalla Commissione della C.E.E. il 28 marzo 1966 con i rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla situazione dell'industria tessile nella Comunità, si era convenuto che la nota sull'industria tessile, oggetto dello scambio di opinioni, sarebbe stata integrata con talune indicazioni segnatamente per quanto attiene ai principali settori di quest'ultima (industria cotoniera, laniera, ecc.).

A tal fine, era anzitutto necessario raccogliere le indispensabili informazioni di base. Questo lavoro di documentazione è stato disimpegnato nel corso del 1966, dal servizio competente della Commissione, d'intesa e con il concorso delle organizzazioni professionali interessate. Dalla fine del 1966 sino al luglio 1967, detto servizio è stato occupato nello svolgimento dei negoziati tariffari nell'ambito del

G.A.T.T. e di quelli relativi al rinnovo dell'accordo internazionale sul cotone.

Inoltre, dato lo stadio assai avanzato dei due negoziati, era opportuno attenderne la conclusione per poter tener conto dei loro risultati sul piano dell'industria tessile comunitaria.

3. Conscia delle difficoltà dell'industria tessile, la Commissione della C.E.E. ha richiamato l'attenzione del comitato di politica economica a medio termine su tale settore industriale. Una nota sull'industria tessile generale è stata presentata al comitato che prosegue attualmente i propri scambi di opinioni in materia.

La Commissione, dal canto suo, si propone di presentare, verso la fine dell'anno, ai governi degli Stati membri un'esauriente nota sul problema dell'industria tessile e dei suoi vari settori.

⁽¹⁾ Discussioni della Seconda Camera degli Stati Generali, Sessione 1967, 16ª seduta, pagina 468.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 108**dell'on. Seifriz****alla Commissione delle Comunità europee***(14 luglio 1967)*

Oggetto : Accordo di associazione C.E.E.-Grecia

La Commissione delle Comunità europee è invitata a rispondere in modo esauriente alle seguenti domande :

1. A quali articoli dell'accordo di associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia e a quali decisioni prese finora a seguito di tale

associazione viene data attualmente applicazione o esecuzione dopo l'instaurazione di un regime totalitario in Grecia ?

2. A quali articoli dell'accordo di associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia e a quali decisioni prese finora a seguito di tale associazione *non* viene data attualmente applicazione o esecuzione ?

Risposta*(22 settembre 1967)*

1. Le disposizioni dell'accordo di associazione fra la C.E.E. e la Grecia, nonché le decisioni del Consiglio d'associazione C.E.E.-Grecia comportanti degli obblighi precisi, vengono applicate in particolare per quanto riguarda il regime delle relazioni tariffarie e commerciali. L'ultima riduzione tariffaria è stata effettuata dalla Grecia il 1° maggio 1967.

Tuttavia la Commissione parlamentare d'associazione C.E.E.-Grecia, istituita, in applicazione dell'articolo 71 dell'accordo di associazione, con la decisione del Consiglio di associazione n. 1-63 del 5 aprile 1963, non ha potuto entrare in funzione in seguito agli avvenimenti verificatisi in Grecia.

2. Le disposizioni dell'accordo di associazione non comportanti obblighi precisi, ma che costituiscono un quadro per lo sviluppo futuro dell'asso-

ciamento, in particolare le disposizioni concernenti l'armonizzazione delle politiche agricole della Comunità e della Grecia, devono essere messe in applicazione dal Consiglio d'associazione. Occorre far presente che dopo il 21 aprile 1967 il Consiglio non ha ripreso i lavori sull'armonizzazione delle politiche agricole.

Inoltre, la durata di impegno della somma di 125 milioni di dollari, messa a disposizione della Grecia a titolo di prestiti dal protocollo 19 allegato all'accordo di Atene, viene a scadere il 31 ottobre 1967, e nessuna decisione è stata sin qui presa per quanto riguarda l'uso delle somme che non erano state impegnate a tale data.

D'altra parte, dopo gli avvenimenti del 21 aprile 1967 non sono stati proseguiti i negoziati in merito ad una nuova assistenza finanziaria alla Grecia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 112**dell'on. Lulling****alla Commissione delle Comunità europee***(17 luglio 1967)*

Oggetto : Progetto di raccomandazione sulla protezione della maternità

Nel giugno 1966, la Commissione ha ricevuto il parere del Parlamento sul suo progetto di raccomandazione relativo alla protezione della maternità ⁽¹⁾.

Nell'ottobre 1966, il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere in proposito ⁽²⁾.

Può indicare la Commissione i motivi per cui non ha ancora rivolto ai governi degli Stati membri la raccomandazione relativa alla protezione della maternità ?

Risposta*(27 settembre 1967)*

La Commissione ha esaminato i pareri emessi dal Parlamento Europeo e dal Comitato economico e sociale in merito al progetto di raccomandazione relativo alla protezione della maternità, ed ha preparato l'elenco delle modifiche da apportare di conseguenza al testo presentato a suo tempo dalla Commissione C.E.E.

Nel quadro dei dibattiti che hanno preceduto le ultime due sessioni del Consiglio dedicate ai problemi sociali (19 dicembre 1966 e 5 giugno 1967), si è discusso in merito alla procedura da seguire per concludere le consultazioni prima della formulazione di raccomandazioni.

La Commissione si propone quindi, prima di redigere il testo definitivo della raccomandazione, di consultare i governi in merito alle modifiche da apportare.

⁽¹⁾ GU n. 130 del 19. 7. 1966, pag. 2422/66.

⁽²⁾ GU n. 4 del 12. 1. 1967, pag. 62/67.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 116**dell'on. Bergmann****alla Commissione delle Comunità europee***(25 luglio 1967)*

Oggetto : Attuazione della libera circolazione all'interno della Comunità

Come risulta dal paragrafo 243 della Decima relazione generale della Commissione della C.E.E., la Francia è l'unico Stato membro che non abbia ancora abrogato le sue misure intese a proteggere il mercato nazionale del lavoro.

1. Ritiene la Commissione che il ricorso da parte della Francia alla clausola di salvaguardia di cui

all'articolo 2 del regolamento n. 68/64/CEE ⁽³⁾ sia al momento attuale ancora giustificato ?

2. È la Commissione disposta a intervenire presso il governo francese affinché abroghi le restrizioni che ancora ostacolano la libera circolazione all'interno della Comunità e rinunci in tal modo alla preferenza accordata alla manodopera francese sul mercato del lavoro in talune regioni o settori professionali ?

⁽³⁾ GU n. 62 del 17. 4. 1964, pag. 965/64.

Risposta*(27 settembre 1967)*

In applicazione degli articoli 2 e 26 del regolamento n. 38/64/CEE, lo Stato membro che intenda proteggere il mercato del lavoro di talune regioni e professioni, comunica il provvedimento alla Commissione, all'inizio di ogni trimestre, indicando le ragioni che l'hanno motivato.

Le indicazioni fornite regolarmente dal governo francese dimostrano che le misure tutelative ancora in vigore trovano la loro origine nelle difficoltà esistenti sul mercato del lavoro in taluni rami di attività e in certe regioni.

I contatti ininterrotti che la Commissione mantiene con le amministrazioni nazionali, nonché l'esame periodico, effettuato in seno del Comitato consultivo per la libera circolazione e al Comitato tecnico, delle misure di protezione adottate dagli Stati membri, hanno contribuito a creare un clima

favorevole alla soppressione progressiva delle misure stesse.

Così, in origine, la protezione della manodopera francese interessava regioni economiche più o meno estese, ma oggi essa si limita, per alcune professioni precisamente definite, ad un numero ristretto di comuni che formano, per così dire, cinque aree protette di dimensioni modeste. Restano peraltro protette, sull'intero territorio francese, tre sole professioni.

La Commissione proseguirà nella sua azione affinché, come per il passato, l'articolo 2 sia applicato sempre in un vero spirito comunitario tenendo conto dell'obiettivo da conseguire in un prossimo avvenire, e cioè l'attuazione della libera circolazione, quale prescritta dagli articoli 48 e 49 del Trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 131**dell'on. Burger****alla Commissione delle Comunità europee***(24 agosto 1967)*

Oggetto : Notizia diffusa dalla stampa spagnola

1. È al corrente la Commissione di una notizia diramata dalla stampa spagnola (« El Noticiero Universal », Barcellona, del 20. 7. 1967, nonché « La Vanguardia » ed altri giornali spagnoli) così redatta :

« Con Motivo de la Fiesta Nacional Espanola
Telegrama de Jean Rey a Ullastres

Madrid, 20. El presidente de la Comisión Ejecutiva de la Comunidad Económica Europea Jean Rey, con motivo de la fiesta nacional española, ha dirigido al embajador de España ante la comunidad un telegrama en el que le dice lo siguiente :

„Con ocasión de la fiesta nacional española, tengo el honor de expresar a V.E. las calurosas felicitaciones de la comisión de comunidades europeas. Mis colegas y yo le rogamos tenga a bien transmitir a S.E. el Generalísimo don Francisco Franco, Jefe del Estado, los deseos que formula-

mos por su felicidad personal y la del pueblo español". » (1)

2. Questa notizia è esatta ?

3. La festa nazionale summenzionata non è forse una commemorazione dell'insurrezione fascista contro il regime democratico in Spagna, commemorazione che viene sfruttata per pronunciare discorsi antidemocratici e pubblicare articoli calunniosi sui liberali e i socialisti cui viene dato poi il nome di « comunisti » ?

4. È disposta la Commissione a dare ulteriori chiarimenti in merito ?

(1) *Traduzione* :

« In occasione della festa nazionale spagnola : Telegramma di Jean Rey a Ullastres.

Madrid, 20. Il presidente della Commissione esecutiva della Comunità Economica Europea, Jean Rey, ha inviato all'ambasciatore di Spagna presso la Comunità, in occasione della festa nazionale spagnola, il seguente telegramma :

« In occasione della festa nazionale spagnola, ho l'onore di esprimere a V.E. i vivi rallegramenti della Commissione delle Comunità europee. I miei colleghi ed io La preghiamo di trasmettere a S.E. il Generalissimo don Francisco Franco, Capo dello Stato, i voti di felicità che formuliamo per lui personalmente e per il popolo spagnolo ». »

Risposta*(21 settembre 1967)*

Il telegramma cui si riferisce l'onorevole parlamentare è stato inviato in occasione della festa nazionale spagnola all'Ambasciatore Ullastres-Calvo, Capo della Missione spagnola accreditato presso le Comunità europee.

Trattasi, non di una particolare presa di posizione politica, ma di un'espressione di cortesia che la Commissione della Comunità Economica Europea suole rivolgere indistintamente a tutti i Capi missione di Stati terzi accreditati presso le Comunità, e formulata nei termini già in uso da parecchi anni.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 678/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1967

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

Considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano e di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento n. 246/67/CEE⁽²⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

Considerando che, in funzione dei prezzi offerti e dei corsi odierni di cui la Commissione ha avuto

conoscenza, i prelievi attualmente in vigore devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1967.

Per la Commissione

S. L. MANSHOLT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1°.7.1967, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 ottobre 1967 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tm
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	45,58
ex 10.01	Frumento duro	38,83
10.02	Segala	35,08
10.03	Orzo	32,20
10.04	Avena	25,41
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	33,33 ⁽¹⁾
10.05 B	Granturco altro	33,33
10.07 A	Grano saraceno	0
ex 10.07 B	Miglio	10,55
ex 10.07 B	Sorgo e durra	30,19
ex 10.07 B	Non nominati	0
11.01 A	Farine di frumento o di spelta	69,800
11.01 B	Farine di frumento segalato	69,800
ex 11.01 C	Farine di segala	59,500
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento duro	69,860
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento tenero	75,180

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO N. 679/67/CEE DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1967****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

Considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento n. 247/67/CEE⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

Considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in

vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1967.

Per la Commissione

S. L. MANSHOLT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1° 7. 1967, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 ottobre 1967 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c./tm)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,15	0,15	0,15
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0,15
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	1,00	1,00	1,00
10.05 B	Granturco altro	0	1,00	1,00	1,00
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	6,25
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0,90	0,90	0,90
ex 10.07 B	Non nominati	0	0	0	0

(u.c./100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2
ex 11.07 A I (a)	Malto non torrefatto, di frumento, presentato sotto forma di farina	0	0,027	0,027	0,027	0,027
ex 11.07 A I (b)	Malto non torrefatto, di frumento, altro	0	0,020	0,020	0,020	0,020
ex 11.07 A II (a)	Malto non torrefatto, d'orzo, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A II (b)	Malto non torrefatto, d'orzo, altro	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (a)	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (b)	Malto non torrefatto, altro, non nominato	0	0	0	0	0
ex 11.07 B I	Malto torrefatto, di frumento	0	0,023	0,023	0,023	0,023
ex 11.07 B II	Malto torrefatto, d'orzo	0	0	0	0	0
ex 11.07 B III	Malto torrefatto, altro	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO N. 680/67/CEE DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1967****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

Considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento n. 672/67/CEE ⁽²⁾;

Considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, è neces-

sario modificare il correttivo applicabile alla restituzione dei cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1967.

*Per la Commissione***S. L. MANSHOLT***Vicepresidente*

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 242 del 6. 10. 1967, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 ottobre 1967 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	<i>(u.c. / tm)</i>			
		Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	— 1,85	— 2,85
10.03	Orzo	0	0	— 1,40	— 1,05
10.04	Avena	0	0	0	+ 1,30
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	—	—	—	—
ex 10.07 B	Miglio	—	—	—	—
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	0	0
ex 10.07 B	Non nominati	—	—	—	—

REGOLAMENTO N. 681/67/CEE DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1967****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

Considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento n. 463/67/CEE⁽²⁾;

Considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità, richiamate nel regolamento n. 463/

67/CEE, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1967.

Per la Commissione

S. L. MANSHOLT

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 6 ottobre 1967 relativo alla fissazione dell'ammontare dell'integrazione per i semi oleosi

Ammontari dell'integrazione applicabili a partire dal 9 ottobre 1967 per semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 G della TDC) e girasole (n. ex 12.01 G della TDC) (in u.c./100 kg)

	Colza e ravizzone	Girasole
Ammontare dell'integrazione :	9,855	9,490
Ammontare dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di ottobre :	9,830	8,840
— per il mese di novembre :	10,010	8,840
— per il mese di dicembre :	10,190	9,050

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. 200 del 19. 8. 1967, pag. 6.

REGOLAMENTO N. 682/67/CEE DELLA COMMISSIONE**del 6 ottobre 1967****recante modifica al regolamento n. 56/66/CEE per quanto concerne la comunicazione di talune informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo all'instaurazione graduale di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

Considerando che il regolamento n. 56/66/CEE della Commissione, del 23 maggio 1966, relativo al calcolo dell'importo massimo delle restituzioni all'esportazione dei prodotti lattiero-caseari verso i paesi terzi e all'abrogazione dei regolamenti nn. 41/65/CEE e 42/65/CEE ⁽²⁾, modificato l'ultima volta dal regolamento n. 181/67/CEE ⁽³⁾, prevede all'articolo 17 che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione una serie di informazioni riguardanti le restituzioni concesse all'esportazione di prodotti lattiero-caseari verso i paesi terzi;

Considerando che per ragioni amministrative rimangono necessarie solo le comunicazioni riguardanti gli importi della restituzione validi per i gruppi di prodotti per i quali l'importo della restituzione effettivamente concessa forma oggetto di una fissazione particolare; che si ravvisa pertanto l'opportunità di sopprimere l'obbligo di comunicare gli altri dati previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 56/66/CEE;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1967.

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

L'articolo 17 del regolamento n. 56/66/CEE è sostituito dall'articolo seguente :

« Articolo 17

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni mercoledì successivo alla fissazione dell'importo della restituzione gli importi della restituzione validi per categorie di prodotti e per paesi di destinazione.

2. È considerato come categoria di prodotti, agli effetti del presente articolo, il gruppo di prodotti per i quali l'importo della restituzione effettivamente concessa forma oggetto di una fissazione particolare. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

⁽²⁾ GU n. 92 del 23. 5. 1966, pag. 1422/66.

⁽³⁾ GU n. 131 del 29. 6. 1967, pag. 2628/67.

INFORMAZIONI

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

FONDO EUROPEO AGRICOLO D'ORIENTAMENTO E DI GARANZIA

Concessione del concorso della sezione Orientamento del FEAOG secondo le disposizioni del regolamento n. 206/66/CEE, del 7 dicembre 1966, relativo al contributo del FEAOG alla riparazione dei danni causati da catastrofiche inondazioni in alcune regione d'Italia durante l'autunno 1966

(67/608/CEE)

In conformità alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 206/66/CEE relativo alla riparazione dei danni provocati dalle inondazioni dell'autunno 1966 in Italia, è prelevato un ammontare di 10 milioni di unità di conto dal Fondo della sezione Orientamento del FEAOG, per metà dal periodo di contabilizzazione 1964-1965 e per metà da quello del 1965-1966.

Questo ammontare contribuisce alla ricostruzione e al miglioramento :

— delle condizioni di produzione in agricoltura e delle aziende agricole

— delle attrezzature di commercializzazione o di trasformazione dei prodotti agricoli

che sono resi necessari per le regioni italiane colpite dalle catastrofiche inondazioni d'ottobre e novembre 1966.

Secondo le disposizioni dell'articolo 4, del regolamento n. 206/66/CEE, le domande di concorso debbono essere inoltrate al più tardi il 31 ottobre 1967.

Il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione il 23 agosto 1967, trenta domande di concorso rappresentanti un concorso totale richiesto di 13.037.634 unità di conto per un investimento globale calcolato dai beneficiari in 28.972.521 unità di conto.

Un progetto essendo stato ritirato, i 29 progetti per i quali la sovvenzione massima prevista è del 45 % dell'investimento realizzato secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo b, comma 1, del regolamento 206/66/CEE, rappresentano un concorso massimo possibile di 11.343.022 unità di conto.

La Commissione ha deciso di finanziare i 29 progetti, con un ammontare di 10.000.000 di unità di conto.

Le decisioni della Commissione sono state notificate alla Repubblica italiana e ai beneficiari.

Lista dei progetti finanziati

- | | |
|----------|---|
| I/1/INON | Opera di bonifica idraulica nel comprensorio di bonifica « San Michele Sacco » — Trento |
| I/2/INON | Costruzione magazzino raccolta, lavorazione e conservazione frutta in Caldonazzo (Trento) |
| I/3/INON | Costruzione di impianto di irrigazione a pioggia nel comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario in Villagnedo (Trento) |
| I/4/INON | Ampliamento caseificio ; nuovo impianto per la sterilizzazione del latte e burreria |

- I/5/INON Distribuzione d'acqua nel bacino Pontegrandi e sistemazione idraulico-agraria nello stesso bacino di ha. 700
- I/6/INON Distribuzione d'acqua nei bacini Zuccarello, Altino-Montiron, Carmeson e Cattal; sistemazioni idraulico-agrarie di ha. 3.000
- I/8/INON Costruzione centro raccolta, essiccazione e conservazione cereali in Cavarzere (Venezia)
- I/9/INON Costruzione centro raccolta, essiccazione e conservazione cereali in Caorle (Venezia)
- I/10/INON Costruzione impianto lattiero-caseario in Asiago (Vicenza)
- I/11/INON Ripristino e miglioramento strutture idraulico-agrarie
- I/12/INON Costruzione impianto idrovoro ed opere complementari nel bacino Fossetta; sistemazione idraulico-agraria
- I/13/INON Sistemazione idraulico-agraria di terreni in comune di Lozzo Atestino (Padova)
- I/14/INON Ricostruzione silos e magazzini per la essiccazione, conservazione e commercializzazione prodotti agricoli in Ponte di Piave (Treviso)
- I/15/INON Sistemazione terreni, rete scolante e viabilità interna, irrigazione e sviluppi zootecnici in 14 cooperative agricole della provincia di Bologna
- I/16/INON Costruzione centro zootecnico in Argenta (Ferrara)
- I/17/INON Ampliamento zuccherificio in Ostellato (Ferrara)
- I/18/INON Opere forestali, strade e rimboschimenti in Neviano Arduini (Parma)
- I/19/INON Ripristino ed adeguamento sistema scolante consortile e di aziende agricole consorziate (Bologna e Ferrara)
- I/20/INON Ripristino ed integrazione della capacità di scolo della rete idraulica consortile dei bacini Correcchio e Ladello in comune di Imola (Bologna)
- I/21/INON Costruzione di una cassa di espansione di ettari 85 della capacità di mc. 2.500.000 a Barchessa di Bondeno (Ferrara)
- I/22/INON Sistemazione idraulico-agraria, viabilità e irrigazione a Codigoro (Ferrara)
- I/23/INON Impianto di vigneti specializzati in 50 aziende della zona Chianti-Putto (Firenze)
- I/24/INON Impianto di vigneti specializzati in 47 aziende della zona Chianti classico (Firenze)
- I/25/INON Impianto di irrigazione a pioggia a Pontassieve
- I/26/INON Impianto di vigneto
- I/27/INON Ripristino sistemazioni idraulico-agrarie, fertilità terreni, rete viaria e varie
- I/28/INON Ripristino sistemazioni idraulico-agrarie — rete stradale — approvvigionamento idrico e varie su 400 ha.
- I/29/INON Ripristino e miglioramento rete scolo, viabilità e irrigazione
- I/30/INON Ripristino, sistemazione, ampliamento rete scolo, rete stradale, impianto irrigazione, varie.
-

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento n. 630/67/CEE della Commissione, del 26 settembre 1967, che determina gli importi degli elementi mobili applicabili durante il quarto trimestre 1967 all'importazione negli Stati membri delle merci alle quali si applica il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio

(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 236 del 30 settembre 1967)

Pagina 47, prima tabella, Belgio — secondo colonna, paesi terzi :

Invece di : .234,50,

Leggasi : 1.234,50.

Pagina 52, seconda tabella, Belgio e Lussemburgo — seconda colonna, Francia :

Invece di : 165,00,

Leggasi : 165,50.

**PUBBLICAZIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Raccolta della giurisprudenza della Corte

pubblicata in tedesco, francese, italiano e olandese

	FB	DM	FF	Lit.	Fl.
Volume I — X e indice (1954-1964)	2.500,—	200,—	246,—	31.000,—	180,—
Volume XI (1965)	400,—	32,—	39,—	5.000,—	29,—
Volume XII (1966)	500,—	40,—	50,—	6.250,—	36,50
Volume XIII (1967)	500,—	40,—	50,—	6.250,—	36,50

Raccolta di testi di legge

(testi legislativi relativi all'ordinamento, alla competenza ed alla procedura della Corte, con indice analitico)

pubblicata in tedesco, francese, italiano e olandese

	150,—	12,—	15,—	1.870,—	11,—
--	-------	------	------	---------	------

Opere e scritti giuridici sull'integrazione europea (Bibliografia)

Riedizione 1966	300,—	24,—	29,—	3.750,—	22,—
-----------------	-------	------	------	---------	------

Bibliografia della giurisprudenza europea

riguardante le decisioni giudiziarie relative ai Trattati istitutivi delle Comunità europee

	100,—	8,—	10,—	1.250,—	7,25
Supplemento 1967	100,—	8,—	10,—	1.250,—	7,25

Per l'acquisto dei volumi rivolgersi a

Germania :	Carl Heymanns Verlag, 18-32, Gereonstrabe, Colonia
Belgio :	Éts Émile Bruylant, 67, rue de la Régence, Bruxelles
Francia :	Éditions Sirey, 22, rue Soufflot, Parigi 5 ^e
Italia :	Casa Editrice Dott. A. Giuffré, Via Solferino 19, Milano
Lussemburgo :	Servizio Pubblicazioni delle Comunità Europee, Ufficio di vendita, Place de Metz, 2, Lussemburgo
Paesi Bassi :	N.V. Martinus Nijhoff, Lange Voorhout 9, L'Aia
Altri paesi :	Servizio Pubblicazioni delle Comunità Europee, Ufficio di vendita, Place de Metz, 2, Lussemburgo